

REGOLAMENTO (CEE) N. 786/88 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille (1° luglio 1988 — 30 giugno 1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la pesca delle anguille in alcuni centri di produzione della Comunità è stata proibita o resa impossibile; che questo fatto ha provocato una diminuzione della produzione comunitaria delle anguille in generale ed in particolare per quanto riguarda le anguille fresche, vive, refrigerate o congelate destinate ad essere trasformate in aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti del codice NC 1604; che un particolare incremento di tale produzione è possibile in due Stati membri, senza però soddisfare l'intero fabbisogno della Comunità; che, di conseguenza, l'approvvigionamento di tali anguille per le industrie di trasformazione della Comunità dipende attualmente in gran parte dalle importazioni; che è quindi opportuno sospendere totalmente dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 la riscossione del dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti in questione entro limiti quantitativi appropriati; che l'adozione di una tale misura comunitaria non appare suscettibile di causare pregiudizio alla produzione comunitaria;

considerando che gli attuali fabbisogni non coperti dalla produzione comunitaria, da soddisfare con importazioni, possono essere valutati in 5 250 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989; che è quindi opportuno aprire, per tale periodo, un contingente tariffario per le anguille in questione alle condizioni qui sopra indicate; che la fissazione a questo livello del volume contingente non esclude tuttavia, un aggiustamento durante il periodo contingente;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri e detto contingente, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per quest'ultimo a tutte le importazioni dei prodotti in questione, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, appare idoneo a rispettare la natura comunitaria, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che nella fattispecie si tratta di prodotti specifici per i quali le statistiche disponibili non danno informazioni sulla situazione del mercato; che quindi non è possibile fissare una ripartizione del volume contingente fra gli Stati membri basata unicamente sull'evoluzione delle importazioni delle anguille in questione nel corso degli ultimi anni; che tuttavia,

secondo le previsioni del fabbisogno di ciascuno Stato membro, la partecipazione iniziale al volume contingente può essere fissata secondo quanto indicato all'articolo 2;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei suddetti prodotti, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima parte e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario a un livello che potrebbe corrispondere al 67% circa del volume contingente;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di tale situazione ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente utilizzata; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere rappresentate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato: